



Cavalli nella legge

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per i cavalli. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraccarico inutile.

Le prescrizioni per i cavalli si applicano anche ai poni, asini, muli e bardotti.

Formazione (art. 31 OPAn)

Chiunque accudisce oltre cinque cavalli deve possedere un attestato di competenza. Chiunque detiene a titolo professionale più di undici cavalli deve aver conseguito una formazione per la detenzione di cavalli.

Contatti sociali (art. 59 cpv. 3 e 4 OPAn)

I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

Movimento (art. 61 OPAn)

Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore. Alle giumente d'allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.

Foraggiamento e cura (art. 4, 60 OPAn)

Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo. I cavalli devono ricevere più volte al giorno acqua in quantità sufficienti. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolata nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

Illuminazione (art. 33 OPAn)

I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale. Nelle ore diurne, l'intensità luminosa è di almeno 15 lux; fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.

Rumore (art. 12 OPAn)

Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Ricoveri, suolo e lettiera (art. 7; 10; 35; 59 OPAn)

I ricoveri devono essere costruiti e allestiti in modo che il rischio di ferimento sia minimo. I dispositivi a scarica elettrica, per dirigere il comportamento degli animali nella stalla, sono vietati.

I ricoveri devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 1 tabella 7 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Un box per un cavallo con un'altezza al garrese di 1,7 m deve avere ad esempio almeno una superficie pari a 10,5 m² e una larghezza minima di 2,55 m. L'altezza della stalla deve essere di 2,5 cm. I cavalli non possono essere tenuti legati.

I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare.

I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

Aree d'uscita e recinti (art. 2; 7; 10; 61 cpv. 2; 63 OPAn)

Per area d'uscita si intende un pascolo o un parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica. L'area d'uscita è recintata in modo che gli animali non possano fuggire. L'utilizzo del filo spinato è vietato.

L'area d'uscita deve presentare le dimensioni minime di cui all'allegato 1 tabella 7 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Un'area d'uscita sempre accessibile per un cavallo con un'altezza al garrese di 1,7 m deve essere ad esempio di 24 m².

Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2–5 capi, la superficie minima corrisponde a quella prevista per cinque cavalli giovani. Di conseguenza un gruppo di tre cavalli giovani con un'altezza al garrese di 1,6 m deve disporre di un'area d'uscita di 150 m², mentre per tre cavalli adulti della stessa taglia bastano 90 m².

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani.

Pratiche vietate sui cavalli (art. 16, 21 OPAn)

È vietato somministrare doping ai cavalli, sbarrarli od obbligarli ad assumere una posizione che provoca un'iperflessione del collo o del dorso (rollkur). È anche vietato togliere loro i peli tattili, rendere la pelle degli arti ipersensibile o applicare un apparecchio che provoca dolore agli arti. Anche l'impiego di ferrature dannose e il fissaggio di pesi nella zona degli zoccoli sono vietati.

Trasporto (art. 160; 164 OPAn)

Durante il trasporto è vietato legarli a cavezze annodate oppure alle briglie. Il pavimento del mezzo di trasporto deve essere coperto con una lettiera.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (OPAn = ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultate il sito www.animalidacompania.ch